REPUBBLICA ITALIANA 201/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massima Lasalvia	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Roberto Rizzi	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. **61806** del ruolo generale, sull'appello proposto da

PANDOLFI Maria Teresa (c.f.: (PNDMTR 57C44B 569P), rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Corti, (c.f.: CRTFST62R05A345E), unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale *fausto.corti@pecordineavvocatilaquila.it*;

contro

la **Procura Regionale presso la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per l'Abruzzo,**

avverso e per la riforma

della sentenza n. 27/2024, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo, in data 8.3.2024.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 10.7.2026, il relatore, l'avv. Corti e il P.M., nella persona del V.P.G. Giulio Stolfi.

Svolgimento del processo

Maria Teresa Pandolfi ha proposto appello avverso l'epigrafata sentenza che l'ha ritenuta responsabile, sia pure nei limiti dell'importo di euro 1.995,00, del danno erariale conseguente all'indebita percezione di contributi pubblici destinati alla ricostruzione privata successiva ai noti eventi sismici del 2009, condannandola al relativo risarcimento in favore del Comune dell'Aquila.

Con l'atto di gravame l'appellante censura integralmente tale decisione, chiedendone la riforma.

Con successiva istanza, ella, premesso di aver depositato l'appello privo della necessaria notifica, nonché di aver poi provveduto alla corretta iscrizione a ruolo della causa, depositando identico gravame previamente notificato alla Procura Regionale, ha dichiarato di rinunciare al deposito di cui sopra, chiedendo che questa Corte <<*non ne voglia tenere conto alcuno*>>.

La Procura Generale non ha inteso presentare conclusioni scritte.

All'udienza di discussione della causa, la difesa dell'appellante ha ribadito la suddetta rinuncia e il P.M. ha concluso in senso adesivo a tale richiesta.

Motivi della decisione

In via preliminare, occorre evidenziare che l'appellante, premesso di aver inizialmente depositato, per mero errore materiale,

ricorso in appello privo della necessaria notifica, nonché di aver successivamente provveduto al corretto deposito dell'identico atto di appello notificato alla Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, ha manifestato "rinuncia al deposito di cui sopra", chiedendo che questa Corte "non ne voglia tenere conto alcuno".

In proposito, si osserva che l'art. 110 del Codice della giustizia contabile prevede che "*La rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa…La rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme…. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese*.".

Alla luce del suesposto parametro normativo, della rituale rinuncia agli atti del giudizio di appello iscritto al n. 61806 da parte dell'appellante e della formale accettazione della medesima rinuncia, resa in udienza, da parte della Procura generale, il Collegio dichiara l'estinzione del processo relativo al giudizio in epigrafe, dando nel contempo atto che identico giudizio è stato iscritto dall'appellante con il n. 61843 del registro generale, anch'esso discusso in data odierna.

Ai sensi del citato art. 110, comma 7, del Codice della giustizia contabile, non v'è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **61806** del

ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.7.2026.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Aurelio Laino — Massimo Lasalvia

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositato in Segreteria il 07/09/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

Firmato digitalmente